

**COMUNE DI BOVALINO**

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERA C.C. N. 53 DEL 17/12/2019: ADEGUAMENTO ALIQUOTA IMU ALLA NORMATIVA INTRODOLTA DALLA L. 27/12/2019, N. 160 E SS.MM.II..**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **NOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **16,15** ed in continuazione, convocato con avvisi scritti in data 07/07/2020 prot. n. 8859, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Laura Francesca Sgambellone, in sessione straordinaria urgente di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

<b>N</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presente</b>	<b>N</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presente</b>
<b>1</b>	<b>MAESANO</b> Vincenzo	<b>SI</b>	<b>8</b>	<b>STRANIERI</b> Annalisa	<b>NO</b>
<b>2</b>	<b>CATALDO</b> Cinzia	<b>SI</b>	<b>9</b>	<b>SACCO</b> Vincenzo	<b>SI</b>
<b>3</b>	<b>SGAMBELLONE</b> Laura F.sca	<b>SI</b>	<b>10</b>	<b>GANGEMI</b> Francesco Giuseppe	<b>NO</b>
<b>4</b>	<b>DATTILO</b> Maddalena	<b>SI</b>	<b>11</b>	<b>SCARFO'</b> Rosalba	<b>NO</b>
<b>5</b>	<b>SACCO</b> Francesco	<b>SI</b>	<b>12</b>	<b>POLIMENO</b> Maria Alessandra	<b>SI</b>
<b>6</b>	<b>BLEFARI</b> Pasquale	<b>SI</b>	<b>13</b>	<b>VERSACE</b> Gloria	<b>SI</b>
<b>7</b>	<b>MUSITANO</b> Filippo	<b>SI</b>			

**PRESENTI NR. 10****ASSENTI NR. 3**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il Responsabile dell'U.O. Tecnica ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- il Responsabile dell'U.O. Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento all'oggetto della presente deliberazione e cede la parola al Sindaco che illustra la proposta nel dettaglio;

Al termine della relazione il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta;

**IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO:**

- che con deliberazione n. 35 del 23.12.2017, il Consiglio Comunale di Bovalino ha dichiarato il dissesto economico-finanziario;
- che, con deliberazione n. 2 del 22.01.2018, il Consiglio Comunale di Bovalino ha provveduto all'attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251 D. Lgs. n. 267/2000;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2018, è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020 ex art. 259 TUEL;
- che, con nota prot. n. 24615 del 20.2.2019 (pervenuta via pec, assunta al protocollo in pari data al n. 2791), la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria ha trasmesso copia del decreto ministeriale n. 14124 del 13.2.2019 di approvazione dell'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato;

**VISTA** la deliberazione CC n. 10 del 21.3.2019 con la quale il comune di Bovalino ha preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno n. 14124 del 13.2.2019, notificato a questo ente in data 20.2.2019, di approvazione della Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato di questo ente, ed ha approvato, ai sensi dell'art. 264 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018/2020, recependo le prescrizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;

**VISTO** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;

**VISTO** il D.L. n. 54 del 21/05/2013;

**VISTO** il D.L.31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;

**CONSIDERATO** che:

- con propria precedente deliberazione di C.C. n. 53 del 17/12/2019, il Comune di Bovalino, ha deliberato in merito alle aliquote IMU da applicare all'anno 2020, confermando le aliquote già previste per l'anno 2019;

-successivamente alla data di tale deliberazione, in data 27/12/2019 l'art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno introdotto nuove disposizioni in merito, ed in particolare è stato stabilito che:

- a) (*comma 748*) l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) (*comma 750*) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può solo ridurla fino all'azzeramento;
- c) (*comma 751*) fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) (*comma 752*) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) (*comma 753*) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- f) (*comma 754*) per gli immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere del presente comma, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- g) (*comma 760*) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi della precedente lettera f) è ridotta al 75 per cento;
- h) (*comma 755*) a decorrere dall'anno 2020, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 dell'art. 1 presente articolo, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Comune, con espressa deliberazione dell'organo competente, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 779, legge 160/2019, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767, legge 160/2019, può aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui alla lettera f) del precedente comma, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma

677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015. Il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della "Nuova IMU", approvato con deliberazione C.C. 25 del 09/07/2020;

**Rilevato**, pertanto, che:

- l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

- la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

**RITENUTO** di avvalersi, per l'anno 2020 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 15 del 15.05.2020 con la quale è stata approvata la tabella esplicativa per la definizione dei valori dei terreni edificabili ai fini IMU anno 2020;

**RITENUTO**, per le motivazioni in precedenza indicate, di dover approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

N r.	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU	Detrazio ne IMU
1	Abitazioni principali escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - <i>Si evidenzia che con la nuova IMU, non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia dai pensionati AIRE che quindi dovranno effettuare il versamento IMU.</i> (comma 748 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>Non soggetti ad IMU - Ad Esclusione delle abitazioni possedute in Italia da pensionati iscritti all'AIRE.</b>	
2	Abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7) - (comma 748 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>6 per mille</b>	€ 200,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (comma 750 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>1 per mille</b>	
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>2,5 per mille</b>	
5	Terreni Agricoli (comma 752 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>10,60 per mille (Sono esenti</b>	

		dall'imposta i terreni agricoli cui al comma 558 dell'art. 1 della Lg. 160/2019)	
6	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato (comma 753 – art. 1 lg. 160/2019).-	<b>10,60 per mille</b>	
7	Immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere del presente comma (Esempio: Seconde case – Aree Edificabili – Immobili Cat. B -Immobili Cat, D5- Immobili Cat. A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione principale e Cat. C 1e C3) aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, aumentata sino all'1,06 per cento, inoltre come disposto dal comma 755 dell'art. 1 lg. 160/2019, nonchè ulteriormente aumentata, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - (comma 754 e 755 – art. 1 lg. 160/2019).-	<b>11,40 per mille</b>	
8	Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi della precedente lettera f) ridotta al 75 per cento)	<b>2,65 per mille</b>	

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nelle parti in cui dispone che:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**PRESO ATTO** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**VISTO** il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile dell'U.O. Tecnica, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

**VISTO** il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come

modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile dell'U.O. Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'esito della votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

**CON VOTAZIONE** palesemente espressa: Presenti n. 10 – Assenti n. 3 (Stranieri Annalisa, Gangemi Francesco Giuseppe, Scarfò Rosalba) con voti unanimi e favorevoli,

#### **DELIBERA**

1. Quanto esposto in parte narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'IMU, come di seguito riportate:

<b>Nr.</b>	<b>Fattispecie imponibili IMU</b>	<b>Aliquota IMU</b>	<b>Detrazione IMU</b>
1	Abitazioni principali escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - <i>Si evidenzia che con la nuova IMU, non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia dai pensionati AIRE che quindi dovranno effettuare il versamento IMU.</i> (comma 748 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>Non soggetti ad IMU - Ad Esclusione delle abitazioni possedute in Italia da pensionati iscritti all'AIRE.</b>	
2	Abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7) - (comma 748 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>6 per mille</b>	€ 200,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (comma 750 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>1 per mille</b>	
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>2,5 per mille</b>	
5	Terreni Agricoli (comma 752 – art. 1 lg. 160/2019)	<b>10,60 per mille (Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli cui al comma 558 dell'art. 1 della Lg. 160/2019)</b>	

6	<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato (comma 753 – art. 1 lg. 160/2019).-</p>	<p><b>10,60 per mille</b></p>	
7	<p>Immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere del presente comma (Esempio: Seconde case – Aree Edificabili – Immobili Cat. B -Immobili Cat, D5- Immobili Cat. A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione principale e Cat. C 1e C3) aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, aumentata sino all'1,06 per cento, inoltre come disposto dal comma 755 dell'art. 1 lg. 160/2019, nonchè ulteriormente aumentata, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - (comma 754 e 755 – art. 1 lg. 160/2019).-</p>	<p><b>11,40 per mille</b></p>	
8	<p>Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi della precedente lettera f) ridotta al 75 per cento)</p>	<p><b>2,65 per mille</b></p>	

3. **DI AVVALERSI**, per l'anno 2020, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;
5. **DI ALLEGARE** i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Successivamente con separata votazione palesemente espressa: Presenti n. 10 - Assenti n. 3 (Stranieri Annalisa, Gangemi Francesco Giuseppe, Scarfò Rosalba) con voti unanimi e favorevoli,

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.





***Comune di Bovalino***  
***Città Metropolitana di Reggio Calabria***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

---

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERA C.C. N. 53 DEL 17/12/2019: ADEGUAMENTO ALIQUOTA IMU ALLA NORMATIVA INTRODOLTA DALLA L. 27/12/2019, N. 160 E SS.MM.II.**

---

---

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:  
**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Bovalino, li 06/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICA

dott.ssa Maria CRISTIANO

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:  
**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Bovalino, li 06/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'U.O. FINANZIARIA

dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE li, 06/07/2020	IL RESPONSABILE dott.ssa Maria CRISTIANO
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE li, 06/07/2020	IL RESPONSABILE dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Laura Francesca SGAMBELLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

Li, 16/07/2020

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE  
Giuseppe CAMINITI

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2020
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Lì, 16/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE li, 06/07/2020	IL RESPONSABILE f.to dott.ssa Maria CRISTIANO
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE li, 06/07/2020	IL RESPONSABILE f.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO Avv. Laura Francesca SGAMBELLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

Li, 16/07/2020 La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000. IL MESSO COMUNALE F.TO Giuseppe CAMINITI
--

<b>PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</b> BOVALINO, li 16/07/2020	IL RESPONSABILE DELL'U.O. dott.ssa Maria CRISTIANO
---	---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- ❑ La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2020
- ❑ La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- ❑ La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Li, 16/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO